



AREA SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2026, N.7. DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE DEI CENTRI ESTIVI, ARTICOLI 2 E 4. "PRIMO PROGRAMMA SPERIMENTALE DI FINANZIAMENTO".

AVVISO PUBBLICO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZIO SOCIALE

Vista la Legge Regionale 12 Marzo 2026, n.7, avente ad oggetto "Disposizioni per il sostegno alla fruizione dei centri estivi", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) il 19 Marzo 2026, n.17;

Vista la Deliberazione G.R. n.18/39 del 22/04/2026 avente ad oggetto "Legge Regionale 12 Marzo 2026, n.7 (Disposizioni per il sostegno alla fruizione dei centri estivi), articoli 2 e 4. Primo programma sperimentale di finanziamento.

RENDE NOTO CHE

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per accedere al contributo "Sostegno alla fruizione dei centri estivi anno 2026" rivolto alle famiglie residenti in Sardegna che abbiano figli di età compresa tra i 3 e i 17 anni.

ART.1 – BENEFICIARI

I contributi di cui alla presente legge sono erogati a favore delle famiglie residenti in Sardegna che abbiano figli di età compresa tra i 3 e i 17 anni, per la copertura totale o parziale delle rette di frequenza presso strutture gestite dai Comuni o da soggetti accreditati, o iscritti negli appositi elenchi comunali di operatori gestori di centri estivi presso i comuni, sulla base della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, prevedendo una copertura maggiore per le fasce ISEE più basse e per le famiglie con più figli o con figli disabili.

ART.2 – CRITERI DI RIMBORSO

- fino a € 100 settimanali, per le famiglie con ISEE compreso tra € 0 e € 30.000,00, per un massimo di 3 mesi.
- fino a € 50 settimanali, per le famiglie con ISEE tra 30.000,01 e € 40.000,00, per un massimo di 3 mesi.

A parità di ISEE, avranno priorità ai fini dell'accesso ai finanziamenti:

- le famiglie con figli con disabilità e nel caso di più figli con disabilità, quelle con il maggior numero;
- le famiglie con più figli.

ART.3 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La domanda di contributo per il sostegno alla fruizione dei centri estivi debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore **13.00 del giorno 10 settembre 2026**, esclusivamente on line con accesso tramite sistema di autenticazione digitale (SPID o CIE) all'indirizzo: <https://istanzeservizisocialieistruzione.comune.oroisei.nu.it>

e dovrà essere corredata dai seguenti allegati:

- Documento d'identità qualora l'istanza sia presentata da altri soggetti diversi dai genitori
- Copia del documento ISEE in corso di validità presentato all'Inps, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013;
- Copia delle ricevute attestanti il pagamento del servizio di Centro Estivo;

La mancata presentazione entro i termini predetti comporterà la mancata istruttoria dell'istanza. Allo scadere della presentazione delle istanze, a seguito dell'istruttoria, verrà approvato l'elenco ammessi con indicato il relativo contributo spettante fino ad esaurimento dei fondi a disposizione.

LA PRESENZA IN GRADUATORIA NON DÀ DIRITTO ALL'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO CHE SARÀ RIPARTITO IN MODO PROPORZIONALE ALLE RISORSE DISPONIBILI E SOLO IN SEGUITO ALL'ASSEGNAZIONE DEL RELATIVO FINANZIAMENTO REGIONALE.

ART. 4 - SANZIONI E CONTROLLI

Tutte le dichiarazioni rese in risposta al presente avviso si intendono rese con le formule dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/90 e s.m.i. in sede di istruttoria il Comune può richiedere il rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni nonché ordinare esibizioni documentali. Ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 l'Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, e/o in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Il Comune di Irgoli si riserva di comunicare i nominativi dei richiedenti alle autorità competenti per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti. Ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo risulti accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ART. 5 - PUBBLICITÀ DELL'AVVISO

Il presente Avviso è affisso all'Albo Pretorio OnLine del Comune e sul sito istituzionale del Comune di Orosei. Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Orosei negli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali.